

Il Decreto Liquidità

L'8 aprile 2020 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, con data di entrata in vigore 9 aprile 2020, il D.L. n. 23 avente ad oggetto "*Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali*" (il **DL**). Il DL è stato presentato alle Camere per la necessaria conversione in legge da parte del Parlamento che deve avvenire, a pena di decadenza del provvedimento, entro 60 giorni. In sede di conversione in legge è possibile (e forse probabile, vista la complessità del testo) che il Parlamento apporti delle modifiche all'attuale versione del documento.

La presente newsletter viene distribuita ritenendo che sia di interesse un primo sintetico elenco delle norme di carattere civilistico contenute nel DL, con la notazione che tale decreto contiene, tra l'altro, anche una serie di importanti norme di carattere contabile e fiscale ed in materia di salute che non sono oggetto di questa newsletter.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ACCESSO AL CREDITO

1. Garanzia SACE: misure temporanee per il sostegno alla liquidità delle imprese

Ai sensi dell'articolo 1 del DL, fino al 31 dicembre 2020 SACE S.p.A. (**SACE**)¹ potrà concedere garanzie a banche e di istituzioni finanziarie nazionali, a copertura di nuovi finanziamenti alle imprese sotto qualsiasi forma per un importo complessivo di Euro 200 miliardi².

Il rilascio della garanzia di SACE sarà subordinato al ricorrere di determinate condizioni e purché l'impresa assuma determinati impegni ed è soggetto a limiti di importo stabiliti dal DL.

Per le imprese con meno di 5000 dipendenti in Italia e con valore del fatturato inferiore a Euro 1,5 miliardi, è prevista una procedura semplificata di accesso alla garanzia. Per le imprese che superino i suddetti limiti, invece, il rilascio della garanzia sarà subordinato a un decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, adottato tenendo in considerazione l'incidenza dell'impresa in aree di rilevanza specifica per il Paese.

Le misure che precedono sono, tuttavia, subordinate all'approvazione della Commissione europea ai sensi della disciplina degli aiuti di stato prevista dal Trattato di funzionamento dell'Unione Europea.

2. Garanzia del fondo centrale di garanzia PMI, per imprese con meno di 499 dipendenti

Ai sensi dell'articolo 13 del DL, fino al 31 dicembre 2020 è consentito alle imprese con meno di 500 dipendenti di ottenere, in relazione a nuovi finanziamenti (anche nel contesto di un rifinanziamento del debito pre-esistente) la garanzia gratuita del Fondo centrale di garanzia PMI per le piccole e medie imprese, con copertura di importi fino ad Euro 5 milioni. La percentuale di copertura del

¹ Società, interamente posseduta da Cassa Depositi e Prestiti, attiva nel settore dell'assicurazione del credito all'esportazione.

² Almeno 30 miliardi dovranno essere destinati a supporto di piccole e medie imprese (inclusi i lavoratori autonomi e i liberi professionisti titolari di partita IVA) che abbiano pienamente utilizzato la loro capacità di accesso al Fondo centrale di garanzia PMI per le piccole e medie imprese

Fondo PMI e le modalità di valutazione per la concessione di tale copertura, entro i limiti generali menzionati, variano a seconda dell'importo garantito, nonché della dimensione dell'impresa.

DISPOSIZIONI A SOSTEGNO DI ESPORTAZIONE, INTERNAZIONALIZZAZIONE E INVESTIMENTI DELLE IMPRESE

Per potenziare il sostegno pubblico all'esportazione, l'articolo 2 del DL affida a SACE il ruolo di *export credit agency*, prevedendo un sistema di coassicurazione dei rischi di credito non di mercato, in base al quale gli impegni derivanti dall'attività assicurativa di SACE sono assunti dallo Stato per il 90% e dalla stessa SACE per il restante 10%.

Sono di conseguenza previste significative modifiche al regime di funzionamento di SACE e dei suoi rapporti con il Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Il meccanismo entrerà pienamente a regime dal 1 gennaio 2021.

Si prevede inoltre la possibilità per SACE di continuare, anche successivamente al 31 dicembre 2020, a rilasciare, a condizioni di mercato e in conformità alla normativa UE, garanzie, sotto qualsiasi forma, in favore di banche e, in generale, di soggetti abilitati all'esercizio del credito sia nazionali che internazionali, per finanziamenti sotto qualsiasi forma concessi alle imprese con sede in Italia, entro l'importo complessivo massimo di 200 miliardi di euro. Rispetto a tali impegni assunti da SACE, è accordata di diritto la garanzia a prima richiesta da parte dello Stato. Questa norma non è ancora pienamente operativa: le condizioni di rilascio delle garanzie da parte di SACE e quelle di operatività della garanzia da parte dello Stato saranno definite da un decreto interministeriale, anche al fine di assicurarne la conformità alla normativa dell'UE.

DISPOSIZIONI IN MATERIA SOCIETARIA

1. Deroghe temporanee a norme del codice civile (Articoli 6, 7 e 8)

- Sino al 31 dicembre 2020, in relazione all'esercizio sociale chiuso entro tale data, non si applicano le norme relative all'obbligo di ricostituzione o riduzione del capitale a causa di perdite, nonché la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sotto i minimi di legge.
- Nella redazione del bilancio di esercizio in corso al 31 dicembre 2020, nonché per i bilanci chiusi entro il 23 febbraio 2020 e non ancora approvati, la valutazione della continuità aziendale potrà essere positivamente operata qualora la stessa sussista nell'ultimo bilancio di esercizio chiuso prima del 23 febbraio 2020.
- Sino al 31 dicembre 2020 non si applicano le norme relative alla postergazione dei finanziamenti soci di cui agli articoli 2467 e 2497 *quinquies* cod. civ. (pertanto, un finanziamento soci concesso in questo periodo avrà sempre un ranking identico e non subordinato rispetto a quello dei finanziamenti di terzi).

2. Golden Power (Articoli 15 e 16)

Sono ampliati fino al 31 dicembre 2020 i poteri speciali del governo (opposizione all'acquisto di partecipazioni, veto all'adozione di delibere societarie e imposizione di specifiche prescrizioni e

condizioni) per salvaguardare gli assetti proprietari delle società operanti in settori strategici. In particolare:

- la nozione di "settore strategico" (relativa ai settori difesa, sicurezza nazionale, energia, trasporti, comunicazioni e reti di telecomunicazione elettronica), viene estesa anche ad altri settori, inclusi quello alimentare, della salute, finanziario, assicurativo e creditizio;
- l'obbligo di notifica alla Presidenza del Consiglio di acquisti di partecipazioni in società che detengono beni e "rapporti" nei "settori strategici" grava (i) su soggetti esteri non appartenenti all'UE per gli acquisti di partecipazioni che (a) attribuiscono una quota di diritti di voto o del capitale almeno pari al 10% (tenuto conto di quelle già direttamente o indirettamente detenute), laddove il valore complessivo dell'investimento sia pari o superiore a 1 milione di Euro; o (b) determinino il superamento delle soglie nel capitale del 15%, 20%, 25% e 50% e (ii) su soggetti esteri appartenenti all'UE, per acquisti di partecipazioni di rilevanza tale da determinare l'insediamento stabile dell'acquirente nella *target*, "*in ragione dell'assunzione del controllo*";
- delibere, atti e operazioni che abbiano per effetto modifiche della titolarità del controllo o della "disponibilità degli attivi" o il cambiamento della loro destinazione dovranno essere notificate da tutte le imprese operanti in "settori strategici";
- il Governo potrà vietare un investimento anche qualora l'acquirente sia direttamente o indirettamente controllato dall'amministrazione pubblica di Paesi membri dell'UE.

Infine, è stata introdotta la possibilità di avviare d'ufficio l'esercizio dei poteri speciali, anche in relazione a operazioni non notificate.

3. Ampliamento dei poteri di Consob per l'introduzione di obblighi temporanei più stringenti relativamente alla comunicazione di partecipazioni rilevanti in società quotate (Articolo 17)

Sono ampliati i poteri di Consob, la quale potrà prevedere, con proprio provvedimento motivato da esigenze di tutela degli investitori nonché di efficienza e trasparenza del mercato, che:

- l'obbligo di comunicazione delle partecipazioni rilevanti ex Art. 120 TUF e relative disposizioni regolamentari di attuazione sorga, per un periodo limitato di tempo, anche al superamento di soglie inferiori nel capitale sociale di società ad azionariato particolarmente diffuso³;
- per un periodo limitato di tempo, gli obblighi di notifica di cui all'Art. 120, comma 4-bis, del TUF trovino applicazione anche nei confronti dei soggetti che acquistino una partecipazione pari o superiore al 5% in società ad azionariato particolarmente diffuso⁴.

³ Si veda al riguardo la delibera Consob n. 21326 del 9 aprile 2020 (<http://www.consob.it/web/area-pubblica/bollettino/documenti/bollettino2020/d21326.htm>), ai sensi della quale Consob, nell'esercizio di tale potere, ha introdotto nuove soglie (1% per le società che non sono PMI e 3% per le PMI) rilevanti ai fini dell'obbligo di notifica di partecipazioni nel capitale delle società di cui all'elenco allegato alla delibera stessa. Le disposizioni di cui alla citata delibera resteranno efficaci per 3 mesi (salvo revoca anticipata) a decorrere dall'11 aprile 2020.

⁴ Si veda al riguardo la delibera Consob n. 21327 del 9 aprile 2020 (<http://www.consob.it/web/area-pubblica/bollettino/documenti/bollettino2020/d21327.htm>). Le disposizioni di cui alla citata delibera resteranno efficaci per 3 mesi (salvo revoca anticipata) a decorrere dall'11 aprile 2020.

DISPOSIZIONI I MATERIA DI TITOLI DI CREDITO

Ai sensi dell'Articolo 11:

- i termini di scadenza, ricadenti o decorrenti nel periodo 9 marzo/30 aprile 2020, nonché ogni atto esecutivo, concernenti titoli di credito (quali cambiali ed assegni) già emessi sono sospesi, fermo restando che gli assegni presentati per il pagamento durante il periodo di sospensione sono pagabili il giorno della presentazione.
- I protesti o le constatazioni equivalenti levati dal 9 marzo sino al 9 aprile 2020 non sono pubblicati, ovvero, se già pubblicati, sono cancellati.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PROCEDURE CONCORDUALI E DELLA CRISI

- L'entrata in vigore del Codice della Crisi d'Impresa di cui al D.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 è stata posticipata al 1° settembre 2021 (Articolo 5);
- I termini di adempimento dei concordati preventivi e degli accordi di ristrutturazione omologati che abbiano scadenza nel periodo compreso tra il 23 febbraio 2020 e il 31 dicembre 2021 sono prorogati di 6 mesi (Articolo 9);
- Nei procedimenti per l'omologazione del concordato preventivo e dell'accordo di ristrutturazione pendenti alla data del 23 febbraio 2020, sino all'udienza fissata per l'omologa il debitore può presentare istanza al Tribunale per la concessione di un termine non superiore a 90 giorni per il deposito di un nuovo piano o di una nuova proposta di concordato o di un nuovo accordo di ristrutturazione. L'istanza è ammissibile se presentata nell'ambito di procedimento di concordato preventivo in cui si è già tenuta l'adunanza dei creditori ma non è stata raggiunta la maggioranza di legge richiesta per l'approvazione del concordato (Articolo 9);
- Quando il debitore intende modificare unicamente i termini di adempimento del concordato preventivo o dell'accordo di ristrutturazione può indicare nuovi termini, allegando documentazione che ne comprovi la necessità. Il differimento non può essere superiore a 6 mesi rispetto alle scadenze originarie (Articolo 9);
- Il debitore che abbia presentato una domanda di concordato c.d. "in bianco" e ottenuto dal Tribunale la concessione del termine per il deposito della documentazione e una successiva proroga, potrà presentare istanza per ottenere un'ulteriore proroga sino a 90 giorni. Il Tribunale concede la proroga se l'istanza si basa su concreti e giustificati motivi. Analoga disposizione è prevista per il debitore che abbia depositato proposta di accordo di ristrutturazione e abbia ottenuto dal Tribunale la concessione del termine di 60 giorni per il deposito dell'accordo di ristrutturazione (Articolo 9);
- Tutti i ricorsi finalizzati alle richieste di fallimento, liquidazione coatta amministrativa o insolvenza presentati nel periodo compreso tra il 9 marzo 2020 e il 30 giugno 2020 sono improcedibili, fatta eccezione per le istanze presentate dal pubblico ministero quando la medesima richiesta contiene anche la domanda di emissione dei provvedimenti cautelari o conservativi a tutela del patrimonio o dell'impresa. Se successivamente alla dichiarazione di improcedibilità, l'imprenditore viene comunque dichiarato fallito il periodo compreso tra il 9 marzo 2020 e il 30 giugno 2020 non viene computato nel calcolo (a) del termine massimo entro cui un imprenditore può essere dichiarato fallito (ossia entro un anno dalla cancellazione dal registro delle imprese) (b) del termine di decadenza per l'esercizio dell'azione revocatoria fallimentare. (Articolo 10).

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TERMINI PROCESSUALI E PROCEDIMENTALI

E' prorogato sino all'11 maggio 2020 il termine di sospensione previsto dall'art. 83, commi 1 e 2, decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (**Decreto Cura Italia**) per le udienze civili e penali pendenti presso tutti gli uffici giudiziari e per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili e penali, ferme le eccezioni di cui all'art. 83, comma 3, del Decreto Cura Italia. La disposizione si applica anche ai procedimenti di mediazione e di negoziazione assistita, nonché ai procedimenti relativi alle commissioni tributarie e alla magistratura militare⁵. Un'ulteriore proroga viene invece disposta ai giudizi disciplinati dal codice del processo amministrativo, i cui termini per la notificazione dei ricorsi sono ulteriormente sospesi dal 16 aprile al 3 maggio 2020 inclusi, fatta eccezione per i procedimenti cautelari. Con riferimento ai termini dei procedimenti amministrativi e all'efficacia degli atti amministrativi in scadenza, l'art. 37 del DL dispone invece la proroga del termine del 15 aprile 2020 previsto dai commi 1 e 5 dell'art. 103 del Decreto Cura Italia sino alla data del 15 maggio 2020.

DISPOSIZIONI IN MATERIA GIUSLAVORISTICA

L'art. 41 del DL estende l'accesso sia alla Cassa integrazione ordinaria e all'assegno ordinario di cui all'articolo 19 del Decreto Cura Italia, sia alla Cassa integrazione in deroga di cui all'art. 22 di tale decreto, anche ai dipendenti assunti nel periodo dal 24 febbraio al 17 marzo 2020.

Authored by Paolo Canal and Stephen McCleery

You are receiving this newsletter because you are registered in our database. To unsubscribe please send an email to unsubscribe@orsingher.com. If you would like to provide feedback (which would be much appreciated) please contact: paolo.canal@orsingher.com.

 **ORSINGHER ORTÙ**
avvocati associati

Solving the complex

ORSINGHER ORTÙ - Avvocati Associati - info@orsingher.com - P. IVA 05769090969
MILANO Via Privata Fratelli Gabba, 3 - 20121 Milano - T +39 02 89075050 - F +39 02 62086008
ROMA Piazza di Campitelli, 3 - 00186 Roma - T +39 06 45599200 - F +39 06 69970021

⁵ Trovano invece espressa esclusione dall'applicazione della predetta disposizione i procedimenti penali in cui i termini massimi della custodia cautelare scadono nei sei mesi successivi all'11 maggio 2020.